

Verbale Assemblea Ordinaria del 16 novembre 2022
"DIRE CREARE GIOCARE ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE"
Via Michelangelo n. 24/A - 46037 Roncoferraro (Mn)
Codice Fiscale: 93070610204



Cremon. S.

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 20:30 presso la sede sociale dell'Associazione DIRE CREARE GIOCARE APS, in Via Michelangelo n. 24/A in Roncoferraro (Mn) avente codice fiscale: 93070610204, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci.

E' chiamata a presiedere la riunione il Sig.ra Zanini Chiara ed a fungere da segretario la Sig.ra Cremoni Sabrina che accetta.

Il Presidente, rileva che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di statuto, sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e che il numero dei presenti soci supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea Ordinaria si tiene agli atti il foglio presenze, si dichiara pertanto che l'Assemblea Ordinaria deve ritenersi pienamente regolare e valida e l'invita a discutere sul seguente ordine del giorno.

1. modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020 (Prot. N. GE 2022/0048278) per consolidamento iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Passando alla trattazione del **primo ed unico punto all'ordine del giorno** prende la parola il Presidente Sig.ra Zanini Chiara, comunica a tutti i soci le Pec ricevute da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - articolazione di Mantova, evidenza che ci sono state delle difficoltà a decrittare la richiesta di adeguamento dello statuto stesso, quindi si è chiesto a mezzo Pec un maggior termine per adempiere a tale adempimento.

Tutti i soci hanno una copia del nuovo Statuto, allegato A, contenete le modifiche richieste ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020 (Prot. N. GE 2022/0048278) necessarie per procedere al consolidamento dell'iscrizione dell'associazione di promozione sociale "DIRE CREARE GIOCARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" con la possibilità di utilizzare l'acronimo e quindi "DIRE CREARE GIOCARE APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo Statuto viene analizzato in ogni articolo, e dopo ampia ed approfondita discussione con voto per alzata di mano, all'unanimità dei presenti si

DELIBERA

di adottare il nuovo Statuto proposto contenete le modifiche richieste ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020 (Prot. N. GE 2022/0048278) necessarie per procedere al consolidamento dell'iscrizione dell' associazione di promozione sociale "DIRE CREARE GIOCARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" con la possibilità di utilizzare l'acronimo e quindi "DIRE CREARE GIOCARE APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dando mandato al Presidente di procedere con tutti gli adempimenti di legge necessari.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci

alle ore 23:25 dello stesso giorno previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale e dell'allegato A Statuto parte integrante del presente verbale.

Il Presidente
[Firma]

Il Segretario
[Firma]

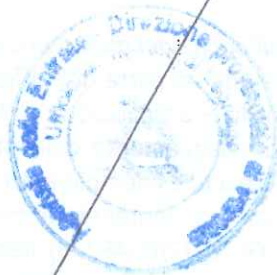
L'Addetto (*)
Roberto Lazzari
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

Registrato il 25 NOV. 2022

el n. 1425 Vcl. 1

Versat 0 ESEME



UFFICIO REGIONALE DI VERONA

25 NOV 2022

Mod. 1

Allegato A

STATUTO

"Dire Creare Giocare Associazione di Promozione Sociale"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Dire Creare Giocare Associazione di Promozione Sociale", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La denominazione può utilizzare anche l'acronimo diventando "Dire Creare Giocare APS".
2. L'Associazione opera senza fini di lucro e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita e alla formazione degli organi sociali.
3. L'Associazione ha sede in Roncoferraro (MN), via Michelangelo n.24/A.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere nuovi strumenti educativi per supportare le famiglie nella gestione dei bambini in età infantile.
2. L'Associazione opera, senza fini di lucro, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita con pari diritti nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati, prevede l'elettività delle cariche associative ed in particolare essa:
 - svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - i proventi dell'attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta come non possono essere distribuiti utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destina-



Remoni

Agostini

AD

MB

AB

AD

AD

Martina Sauer



zione o la distribuzione non siano imposte per legge;

- obbligatoriamente impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'Associazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa ed ulteriore destinazione imposta dalla legge.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

5. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

6. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Attività istituzionali

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche esercita le seguenti attività di interesse generale:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-

Cremonesi Sabrina

Agostini

EL

EL

NB

AB

AB

AB

Martina Sauri





smo e al contrasto della povertà educativa.

2. Di fatto l'associazione potrà:

- gestire attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare l'attività di cura e assistenza dei bambini nell'ambito della prima infanzia ed in particolar modo nei settori di gestione di Nido Famiglia, Micro-Nido, Asilo nido;
 - gestire attività di servizi di pre-scuola e dopo scuola per fanciulli e adolescenti con difficoltà di apprendimento o scolarizzazione e necessità di supporto all'apprendimento scolastico;
 - attivare momenti di supporto alle famiglie nella creazione di momenti ludici, momenti formativi e interventi a sostegno della genitorialità, ed in modo particolare attività di baby-parking e baby-sitting, centri estivi, ripetizioni e doposcuola, nonché ludoteche;
 - organizzare e gestire attività ricreative come feste di compleanno, animazione per eventi, ecc;
- promuovere iniziative a tutela della maternità e dell'infanzia;

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, anche in collaborazione con altre associazioni.

- In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

Cremoni Sabrine

Agostini

EL

Jul

MB

AB

PD

SPM

Walter Sans



- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.
- È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione,

Cremonesi

Alfagiovanni

EL

EL

MB

AB

Spa



anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - Soci

1. Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

2. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

3. I soci si dividono in:

- *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;

- *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

- *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;

4. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento od il rigetto della domanda di ammissione.

Gremi S.

Agarini

EL

LD

MP

AS

PD

SP

Smars



Art. 7 - Assunzione della qualifica di socio

1. Sono Soci coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e che successivamente, a seguito della loro richiesta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto ne condividono gli scopi e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
2. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
3. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e tutti i Regolamenti. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
7. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate, ad accedere a ogni formazione e informazione inerente agli atti posti in essere dall'Associazione, a recedere dall'appartenenza all'Associazione nei modi e termini previsti dal presente statuto.
2. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto, diretto o per delega, in seno all'assemblea può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali ed operare a promuovere le iniziative e le finalità

Gremi S.

Agostini

EL

EL

MB

AB

AB

AB

Marina



dell'Associazione.

3. Tutti i soci sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- morosità, senza giustificato motivo, dell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità.

2. Le espulsioni e le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, all'Assemblea che decide nella prima riunione utile garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio

3. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Di-

Gremi S.

Alfonsini

FL

FL

MB

AB

FL

Uscita Socio



rettivo.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 15 (quindici) giorni prima.

5. I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo;
 - l'Organo di Revisione legale dei conti.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il socio minorenni vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.
3. L'assemblea è *ordinaria e straordinaria*.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza obblighi di forma, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio tramite fax, mail ordinaria, affissione nella bacheca sociale e/o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.
5. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le stesse possono avvenire, oltre che in presenza, anche con modalità telematiche, quali videoconfe-

Germani S.

Alfapanini

FL

Lib

MB

AB
R
G

Marina



renze, audio conferenze e chatroom; per la validità delle riunioni vi è la necessità di poter identificare tutti i partecipanti dandone atto nel relativo verbale, dare la possibilità di poter intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, dare la possibilità ai presenti di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità sopraelencate alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 10 (dieci) giorni dalla data in cui viene richiesta.

8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

10. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno *tre quarti* degli associati e il voto favorevole della *maggioranza assoluta* dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati (*previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3, del c.c.*).

11. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

12. L'Assemblea in sede ordinaria:

Cremati S.

Alfieri

AB

AB

AB

AB

AB

AB

Monte



- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla elezione, e se del caso alla revoca, dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, dell'organo di controllo e dei revisori legali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;
- approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 26;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente statuto.

13. L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

14. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di

Cremonesi S.

Algerini

FL

FL

MB

AB

FL

Immagini



questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

15. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

16. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

17. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

18. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

19. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

3. Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il

Cremati S.

Alparini

EL

EL

MB

AB

AB

AB

Montanari



pagamento della quota associativa. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

4. Il Consiglio può cooptare altri membri in qualità di esperti, i quali tuttavia partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

5. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

6. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei candidati non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti il Consiglio convoca l'Assemblea perché elegga un sostituto. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto preventivo e consuntivo e all'ammontare della quota sociale.

8. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, quali comunicazione scritta diretta a ciascun componente mediante fax, mail ordinaria o affissione nella bacheca sociale.

9. Le stesse possono avvenire, oltre che in presenza, anche con modalità telematiche, quali videoconferenze, audio conferenze e chatroom; per la validità delle riunioni vi è la necessità di poter identificare tutti i partecipanti dandone atto nel relativo verbale, dare la possibilità di poter intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, dare la possibilità ai presenti di scambiarsi tempestivamente la do-

Cremaschi S.

Albanini

EL

EL

MB

AB

AB

gab

Martini Sans



cumentazione oggetto di analisi.

10. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

In seno al Consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

11. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

12. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

Cremati S.

Aspiranti

EL

LO

MD

AB

PD

GL

Univ. S. Giovanni



- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- nominare il Segretario;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- tenere i libri sociali di competenza;
- determinare le quote associative annuali.

13. I poteri di straordinaria amministrazione possono essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

5. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

6. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

Cremati S.

Algarini

EL

ful

NB

CB

AB

SP

Amato



- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
 - verificare l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, eventuali estratti;
 - custodire somme e valori dell'Associazione ed eseguire ogni operazione di cassa, aggiornandone la contabilità dell'Associazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti, quote, contributi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
 - esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
7. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
9. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età, sottoponendo le determinazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
3. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli con-

Cremonesi S.

Aggarini

MB

ED

FD

RF

AB

Spd

Martina Davis



sentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 15 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 4 (quattro) esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

2. Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art.16 - Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge.

2. L'organo di controllo ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Cremonesi S.

Aggaripini

MB

EL

EL

AB

AB

GP

Martini S.



3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art.17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Nel caso in cui sussistano i requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione dal Foro di Mantova.
2. Tale determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le

Cremari S.

Alfari

MD

FL

AB

AB

AB

Martina Dams



parti.

Art.20 - Durata e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

2. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e, come previsto all'art. 2, comma 1, non potranno in alcun modo essere suddivisi fra gli associati, come anche gli avanzi di gestione, se conseguiti, saranno obbligatoriamente reinvestiti in attività istituzionali.

Cremonesi S.

Alfieri

ED

DL

AB

AB

CP

Martini



Art. 22 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata da Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né trasferibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23 - Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 21;
 - quote associative e contributi volontari dei soci;
 - contributi e liberalità da parte di privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi agli associati e a terzi e per prestazioni volte al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazioni a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Cremati S.

Algarini

EL

EL

MB

AB

AB

GL

Martino S.



Art. 24 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene il risultato consolidato relativo a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
3. Il bilancio consuntivo, al superamento di determinati limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
4. Viene redatto dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio viene successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che decide a maggioranza dei voti. Tale documento deve essere tenuto presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o richiederne una copia.
5. Il bilancio viene approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.25 - Bilancio sociale

1. Viene redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Utili della gestione

1. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di attività di utilità sociale definite statutariamente. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente

Cremati S.

Storpani

DL

MB

SP

CB

SP

CP

Storpani



per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali beni, lasciti e contributi ricevuti dall'Associazione dovranno essere ricompresi ed evidenziati nel bilancio annuale.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla norma vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
3. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.
4. Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti



Cremati S.

Alghisiani

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Martina Sans



con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, dedotte le passività e previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, devolveranno, il patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 32 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.



Cremaschi S.

Algeri

Algeri

Algeri

MB

AB

AB

SP

Martini



Art. 33 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla legge regionale 23/99 riferita alle associazioni di solidarietà familiare.

Art. 35 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Presidente: Chiara Zanini

Vicepresidente: Fabio Ravelli

Segretario: Sabrina Cremonesi

Consigliere: Agnese Gasparini

Consigliere: Yari Orlandi

Consigliere: Martina Zanni

Consigliere: Eleonora Lucchini

Consigliere: Angela Bianchini

Consigliere: Beatrice Meneghelli

Chiara Zanini
Fabio Ravelli
Cremonesi Sabrina
Agnese Gasparini
Yari Orlandi
Martina Zanni
Eleonora Lucchini
Angela Bianchini
Beatrice Meneghelli

Roncoferraro (Mn), lì 16 novembre 2022

Cremonesi

Agnes Gasparini

Yari Orlandi

Martina Zanni

Eleonora Lucchini

Angela Bianchini

Beatrice Meneghelli

Martina Zanni

